




Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 Agosto 1966, n. 187 — *Assegni alimentari.*

Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 Giugno 1966, n. 188 — *Approvazione degli Accordi tra il Governo della Repubblica Somala e tre Ditte Tedesche sulla istituzione e forma di partecipazione della «Somaltex» e tra il Governo della Somalia e la «Somaltex» relativo alla concessione di alcuni privilegi e facilitazioni a quest'ultima.*

» 4

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
No. 188 of 27 June, 1966 — *Approving the Agreements entered into between (1) the Somali Government and three German Firms for the formation and participation of «Somaltex» and between (2) the Somali Government and «Somaltex» for privileges and facilitation granted to «Somaltex».*

» 9

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 19 Maggio 1966, n. 189 — <i>Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Sig.ri Salah Salim Abdullahi Bin Naghib e Gassim Salim Abdulabib Bin Naghib.</i>	Pag. 15
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 20 Giugno 1966, n. 190 — <i>Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Enrico della Casa.</i>	» 17
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 4 Aprile 1966, n. 191 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Premoselli Romolo.</i>	» 18

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad Opponendum a favore della Signora Hana Farah Sugulle. (557)</i>	» 19
DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad Opponendum a favore del Sig. Farah Sugule Samantar. (558)</i>	» 20
W. C. I. E. I. S. — <i>Avviso di convocazione Assemblea Generale dei Soci. (559)</i>	» 20
SOCIETA' SOPLAST — <i>Avviso di convocazione Assemblea Generale Straordinaria. (560)</i>	» 21
UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Avviso di Registrazione della Società Independex International Inc. (561)</i>	» 21

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 Agosto 1966, n. 187.

Assegni alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14, Ordinamento del Governo;

VISTO l'art. 31 del Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3, Ordinamento Giudiziario;

VISTO l'art. 23 comma 3° della Legge 15 Marzo 1962, n. 7, Ordinamento del personale Civile dello Stato;

VISTA la delibera 20/66 datato 25 Luglio 1966 del Consiglio Superiore Giudiziario, relativo alla sospensione cautelare dal servizio e dagli assegni del Magistrato Scek Mohamed Abdurahman Hassan — F. N. 6861 — A/9°, —con decorrenza dal 1° Gennaio 1966;

VISTA la domanda presentata dalla moglie Samei Hassan Elmi, con la quale chiede la corresponsione degli assegni alimentari,

VISTO l'atto n. 651 datato 1° Agosto 1966 del Tribunale Sezione Civile di Mogadiscio, col quale determina che la summenzionata Samei Hassan Elmi è moglie legittima del Signor Scek Mohamed Abdurahman Hassan;

TENUTO CONTO che all'atto dell'avvenuta sospensione dal servizio e dagli assegni, il Magistrato Scek Mohamed Abdurahman Hassan, percepiva Sh. So. 350 lordo mensile;

SU PROPOSTA del Ministro della Giustizia e Affari Religiosi;

DECRETA:

E' autorizzato la corresponsione degli assegni alimentari nella misura della metà dello stipendio netto a favore della predetta Samei Hassan Elmi, con diretta quietanza alla medesima, dal 1° Gennaio 1966 e sino all'espletamento della sentenza definitiva passata in giudicato nei confronti del citato Scek Mohamed Abdurahman Hassan.

Mogadiscio, li 6 Agosto 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi
SCEK HASSAN ABDULLAIH FARAH

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 230.

Mogadiscio, li 24 Agosto 1966.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 Giugno 1966, n. 188.

Approvazione degli Accordi tra il Governo della Somalia e tre Ditte Tedesche sulla istituzione e forma di partecipazione della «Somaltex» e fra il Governo della Somalia e la «Somaltex» relativo alla concessione di alcuni privilegi e facilitazioni a quest'ultima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 75 e 85 della Costituzione;

VISTO l'Accordo stipulato in data 25 Aprile 1966, tra il Governo della Somalia rappresentato dal Ministro dell'Industria e Commercio da una parte e il Sig. Gunter Walke legale rappresentante delle tre Ditte Tedesche (1) Pferdenges e Sharman (2) Spinnerei e Waberei Pfersee e (3) dall'altra intese alla istituzione di una Società a partecipazione statale con la ragione sociale: «Somaltex» avendo lo scopo di creare una industria per la fabbricazione e il Commercio di filati e tessuti di cotone di tutti i generi;

VISTO l'Accordo stipulato in data 25 Aprile 1966, tra il Governo della Somalia rappresentato dal Ministro dell'Industria e Commercio da una parte e i rappresentanti della «Somaltex» dall'altra relativo alla concessione di alcuni privilegi e facilitazioni alla medesima;

RITENUTO che il Governo Somalo considera vantaggiosa la costituzione di tale Società per lo sviluppo economico del Paese, e che pertanto si rende necessaria la approvazione degli Accordi stipulati al riguardo tra i rappresentanti delle summenzionate Ditte Tedesche, la Somaltex e il Governo della Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi, a decorrere dalla data del 25 Aprile 1966, gli accordi in pari data, stipulati tra il Governo della Repubblica Somala da una parte e le tre Ditte Tedesche, menzionate nelle premesse e la Somaltex dall'altra;

(3) Reinold Riese K. G.

Art. 2

Gli accordi suddetti fanno parte integrante del presente Decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

Mogadiscio, li 27 Giugno 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
ALI OMAR SCEGO

Il Ministro dell'Industria e Commercio a. i.
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 112.

Mogadiscio, li 25 Agosto 1966.

Il Magistrato ai Conti:
MOHAMED AHMED ABDILLEH

ACCORDO PER LA FORMAZIONE DELLA «SOMALTEX»

Un accordo stipulato il 25 Aprile 1966 tra S. E. Abdullahi Issa Mohamuq Ministro dell'Industria e Commercio della Repubblica Somala da una parte e le tre Ditte Tedesche Messrs. Pferdengenges and Scharman, Messrs. Spinnerei and Weberai Pfersee and Mesers. Reinhold Riess K. G. dall'altra (rappresentate dal Sig. Gunther in virtù della allegata procura).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Creazione della Somaltex

Le parti formeranno una Società per Azioni per la fabbricazione e Commercio di cotone sotto la ragione Sociale «Somaltex S.p.A.» con un capitale di Shs. So. 10.000.000 (diecimilioni).

Art. 2

Apporto di Capitali

1) Le parti contribuiranno alla formazione del Capitale nel seguente modo:

- a) Il Governo Somalo sottoscriverà per 7.400 azioni da Shs. So. 1.000 ciascuna;
- b) Messrs. Pferdengemes and Sharman OBG, Rheydt — Giesenkirchen, della Repubblica Federale Tedesca sottoscriverà per 1.419 azioni da Shs. So. 1000 ciascuna;
- c) Messrs. Spinnerei and Weberei Pfersee A. G., in Augsburg della Repubblica Federale Tedesca sottoscriverà per 689 azioni da Shs. So. 1000 ciascuna;
- d) Messrs. Rheinhold Riess KG. in Rhernbischofshein della Repubblica Federale Tedesca sottoscriverà per 492 azioni da Shs. So. 1000 ciascuna;

2) Messrs. Pferdengemes and Sharman O.R.E. Messrs Spinnerei und Weberei Pfersee A.G. e Messrs. Rheinhold Riess KG. dovranno rispettivamente investire le loro rispettive azioni nei macchinari specificati negli allegati 1, 2 e 3. Il valore dei macchinari dovrà essere determinato in accordo con la stima fatta dal Sig. Walter Schuck come accettato dal Governo della Repubblica Somala.

Se il valore calcolato di detto macchinario non copre le azioni sottoscritte dai Sig.ri Pferdengemes e Sharman ORG, Spinnerei und Weberei Pfersee e Rheinhold Riess KG. rispettivamente il residuo dovuto da ciascuno di essi sarà pagato in contanti. All'inverso, se il valore del macchinario eccede quello delle azioni sottoscritte la Somaltext S.p.A. rimborserà alle summenzionate Ditte la differenza in contanti.

Art. 3

Trasferimento di interessi

Il Governo della Repubblica Somala trasferirà un terzo delle azioni sottoscritte da esso a persone private, compagnie o organizzazioni nella Repubblica Somala entro sei mesi dal giorno che la Società è istituita.

Art. 4

La composizione della Direzione

Le parti qui convengono che il Consiglio di Amministrazione della Compagnia per un periodo di dieci anni dalla data di istituzione della medesima sia costituito come segue:

- a) La nomina del Presidente della Compagnia e del Consiglio di Amministrazione sarà devoluta al Governo Somalo;
- b) Un rappresentante del capitale privato Somalo come Consigliere;
- c) La nomina di due Consiglieri da parte delle tre Ditte Tedesche;
- d) Il Sig. August Zwiesale o il suo successore proposto dalle tre Ditte Tedesche sarà il Consigliere Delegato e in tale capacità Membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Restrizione sul trasferimento di azioni da parte delle Ditte Tedesche

Le tre Ditte Tedesche e cioè Messrs. Pferdenges & Sharman, Messrs. Spinnerei und Weberei Pfersee e Messrs. Rheinhold Riess, in conformità con la garanzia data da loro al Kreditinstalt fur Wiederanfbau in Francoforte, Repubblica Federale Tedesca, non potranno per un periodo di dieci anni dalla data di istituzione della Società, vendere o altrimenti trasferire o dividere con nessuno le loro azioni della Compagnia, accetta con ditte con le quali la Ditta venditrice ha, direttamente o indirettamente, una interessenza azionaria..

Art. 6

Il Governo della Repubblica Somala metterà a disposizione dieci ettari di terra a Balad a Shs. So. 0.17 per metro quadrato per l'esclusivo uso della Somaltex in considerazione di una ulteriore emissione di 17 azioni.

- 1) Il Governo della Repubblica Somala
F.to Abdullahi Issa
 - 2) Rappresentante per delega
F.to Gunther Welke, per
- a) Messrs Pferdenges & Sharman, Repubblica Federale Tedesca;
 - b) Messrs. Spinnerei und Weberei Pfersee, Repubblica Federale Tedesca;
 - c) Messrs. Rheinhold Ress KG., Repubblica Federale Tedesca.

ACCORDO TRA:

1) La Repubblica Somala, rappresentata dal Suo Governo da S. E. Abdullahi Issa, Ministro dell'Industria e Commercio, Mogadiscio

E

2) La «Somaltex» S.p.A. con sede in Mogadiscio, rappresentata da:

- a) Mohamud Jama (Rappresentante del Governo Somalo);
- b) August Zwiesele (Consigliere Delegato);
- c) Hagi Iusuf Egal;
- d) Gunter Welke;

è stato concluso quanto segue:

1) Il Governo Somalo si impegna a non esigere imposte, tributi o tasse sull'acqua estratta dai fiumi, pozzi ad altre fonti fino a che tale acqua è usata per i fabbisogni dell'Industria Tessile.

2) Concorda di esentare il materiale formante parte del capitale iniziale di investimento come pure il ricollocamento di questi da tasse e dazi doganali.

3) Concorda di garantire alla Società l'importazione, esente da dazi, di cotone grezzo se il prezzo fissato per quello locale è superiore a quelli del mercato mondiale CIF Mogadiscio. La necessità di importare cotone grezzo esente da dazio doganale sarà deciso dal Governo su proposta del Consiglio di Amministrazione della «Somaltex».

4) S'impegna a non ridurre, durante i primi cinque anni susseguenti all'inizio della produzione della Società, il dazio doganale d'importazione di prodotti tessili o prodotti similari a quelli prodotti dalla «Somaltex».

5) Concorda a non istituire o partecipare in alcuna Società concorrente per i primi dieci anni dall'inizio della «Somaltex». Inoltre concorda a non concedere alcuna licenza o autorizzazione a istituire altre Società concorrenti entro i primi sei anni dalla stessa data.

6) Renderà disponibile un'area industriale della misura di dieci ettari a Shs. So. 0,17 per metro quadrato, con la facoltà di acquistare esente da oneri altri 100 ettari nella adiacente area. Il Governo è responsabile per la costruzione di una strada con superficie dura o strade conducenti alla fabbrica senza alcun pagamento da parte della Società.

7) Concorda che la Società ha il potere di assumere e licenziare qualsiasi dipendente, soggetta sola alle condizioni del Codice del Lavoro Somalo.

8) Concorda che l'esportazione dei prodotti della Società è esente da tassazioni e da dazi doganali.

9) Garantisce che il livello delle tasse (tasse pubbliche e tassa ricchezza mobile) imposte sulla Società come tale, non dovranno superare collettivamente il 10% per anno per un periodo di dieci anni dalla data di produzione della Società.

10) Sottoscrizioni al capitale della Società e le proprietà rappresentanti capitale di investimento sono esenti da tasse.

11) Il periodo per il deprezzamento sarà supposto che inizi dal 1° Gennaio 1968 e durerà per dieci anni nel caso di tutti il macchinario, utensili ed equipaggiamento e 30 anni nel caso di tutte le costruzioni la Repubblica Somala darà una garanzia scritta alla «Somaltex» che essi hanno soddisfatto a tutti i loro impegni in base a questo accordo una volta la «Somaltex» è formalmente formata.

Mogadiscio, li 25 Aprile 1966.

Per la Repubblica Somala
F.to Abdullahi Issa Mohamud

Per la «Somaltex» S.p.A.

- a) *F.to Mohamed Jama*
- b) *F.to August Zwiesele*
- c) *F.to Hagi Iusuf Egal*
- d) *F.to Gunther Welke*

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

No. 188 of 27 June, 1966.

Approving the Agreements entered into between (1) the Somali Government and three German Firms for the formation and participation of «Somaltex» and between (2) the Somali Government and «Somaltex» for privileges and facilitation granted to «Somaltex».

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN articles 75 and 85 of the Constitution;

HAVING SEEN the Agreement signed on 25th April, 1966 between the Somali Government represented by the Minister of Industry and Commerce on one side and Mr. Gunther Welke, legal representative of the three German Firms (1) Pferdenges and Sharman,

(2) Spinnerei un Weberei Pfersee, (3) Renhold Riess KG. on the other side for the formation of a Society with state participation denominated «Somaltex» with the aim to create an Industry for the manufacture and commerce of cotton goods of any kind.

HAVING SEEN the Agreements signed on the 25th April, 1966 between the Somali Government represented by the Minister of Industry and Commerce on one side and the representatives of the Somaltex on the other side concerning the granting of privileges and facilitations to «Somaltex».

RECOGNIZING that Somali Government considers advantageous the formation of that Company for the development of the country and therefore, the necessity to approve the agreements signed with the representative of the above mentioned three German Firms and with the Somaltex and the Somali Government.

HAVING HEARD the Council of Ministers;

ON THE PROPOSAL of the Minister of Industry and Commerce in agreement with the Minister of Finance;

DECREES:

Art. 1

- a) It is approved and made executive from the 25th April, 1966 the agreement of the same date, stipulated between the Somali Republic Government on one side and the three above specified German Firms.
- b) It is approved and made executive from the 25th April, 1966 the agreement of the same date, stipulated between the Somali Republic Government on one side and «Somaltex».

Art. 2

The above-mentioned Agreements form integral part of this Decree which shall be published in the official Bulletin and included in the official record of Laws and Decrees of the Somali Republic.

Mogadiscio, 27 June 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Finance
ALI OMAR SCEGO

The Minister of Industry and Commerce
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

AGREEMENT FOR FORMATION OF SOMALTEX

An Agreement made the 25th day of April 1966 between H. E. Abdullahi Issa Mohamud, Minister of Industry and Commerce, the Somali Republic of the one part, and the three German Firms, Messrs. Pferdenganges and Scharman, Messrs. Spinnerei und Weberei Pfersee and Messrs. Reinhold Riess KG. of the other part (represented by Mr. Gunter Welke by power of attorney attached).

WHEREBY IT IS AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Creation of «Somaltex»

The parties shall form a limited Company for the making of cotton goods and trade in cotton under the style of «Somaltex S.p.A.» with a capital of So. Shs. 10.000.000 (ten million).

Article 2

Contribution of capital

1. The parties shall contribute the capital of the Company in the following manner:

- a) The Somali Government shall subscribe for 7,400 shares at So. Shs. 1.000/- each;
- b) Messrs. Pferdenganges and Scharman OBG, Reydt-Giesenkirchen, of German Federal Republic shall subscribe for 1.419 shares at So. Shs. 1.000/- each;
- c) Messrs. Spinnerei und Weberei Pfersee AG, in Augsburg of German Federal Republic shall subscribe for 689 shares at So. Shs. 1,000/- each and
- d) Messrs. Rheinhold Riess KG, in Rheinbischofsheim of German Federal Republic shall subscribe for 492 shares of So. Shs. 1.000/- each.

2. Messrs. Pferdenganges and Scharman OBG, Messrs. Spinnerei und Weberei Pfersee AG, and Messrs. Rheinhold Riess KG, shall respectively invest as their respective shares the machinery specified in Attachments I, II and III. The value of the machinery shall be determined in accordance with the evaluations made by Mr. Walter Schuck as accepted by the Somali Government of the Somali Republic.

If the calculated value of the said machinery does not cover the shares subscribed by Messrs. Pferdengemes and Scharman OBG, Messrs. Spinnerei und Weberei Pfersee and Messrs. Rheinhold Riess KG. respectively the balance due from each of them shall be paid in cash: Conversely, if the value of the machinery exceed that of the shares subscribed Somaltex S. p.A. shall refund the difference to the firms above-mentioned in cash.

Article 3

Transfer of Interests

The Government of the Somali Republic shall transfer one third of the shares subscribed by it to private persons, companies or Organisations in the Somali Republic within six months from the day the Company is incorporated.

Article 4

The Composition of the Management

The parties hereby agree that the Board of Directors of the company is incorporated shall be constituted in the following manner:

- a) Nominee of the Somali Government to be the President of the Company and the President of the Board of Directors;
- b) A representative of Somali private capital to be a Director;
- c) Two nominees of the three German firms to be Directors;
- d) Mr. August Zwiesele or his successor proposed by three German firms to be the Managing Director, and in such capacity a member of the Board of Directors.

Article 5

Restriction on Transfer of Shares by German Firms

The three German Companies, namely Messrs. Pferdengemes & Scharman, Messrs. Spinnerei und Weberei Pfersee and Messrs. Rheinhold Riess, KG, in conformity with the guarantee given by them to Kreditinstalt fur wiederaufbau in Frankfurt, German Federal Republic, may not for a period of ten years from the time of incorporation of the Company, sell or other wise transfer or part with any of their shares in the Company except to firms in which the selling company has, either directly or indirectly, a share-holding interest.

Article 6

The Government of the Somali Republic shall make available ten hectares of land at Balad at So. Shs. 0.17 per Square metre for the exclusive use of Somaltex in consideration of the latter issuing to the former 17 shares.

1. The Government of the Somali Republic (Sgd) Abdullahi Issa.
2. (Sgd) Mr. Gunther Welke, representative by power of Attorney:
 - a) Messrs. Pferdengemes & Scharman, German Federal Republic.
 - b) Messrs. Spinnerei und Weberei Pfrsee, German Federal Republic.
 - c) Messrs. Rheinhold Riess KG, German Federal Republic.

A G R E E M E N T

Between:

1. The Somali Republic represented by its Government by: H. E. Abdullahi Issa Mohamud, Minister of Industry and Commerce, Mogadiscio,

AND

2. The Somaltex S. p. A., registered office at Mogadiscio represented by:
 - a) Mohamed Jama (Representative of the Somali Government);
 - b) August Zwiesele (Managing Director);
 - c) Haji Yusuf Egal;
 - d) Gunther Welke;

has been concluded as follows:

1. The Somali Government: undertakes not to levy any fees, dues or taxes, on water extracted from rivers, wells or any other sources, so long as such water is used in order to meet the needs of the textile factory.

2. Agrees to exempt the goods forming part of the initial investment capital of the company as well as replacements for these from taxes and customs duties.

3. Agrees to guarantee the company customs free import of raw cotton if the local raw cotton prices fixed by the Government are higher than those on the world market C.I.F. Mogadiscio. The need to import raw cotton free of customs duty will be decided by the Government of the Somali Republic on the proposal of the Board of Directors of Somaltex.

4. Undertakes not to reduce, during the first five years subsequent to the commencement of production by the company, the customs duty on imports of textile products or products similar to those produced by «Somaltex».

5. Agrees not to establish or participate in any competitive company for the first ten years from the start of Somaltex. Furthermore agrees not to grant any licences or authorization to establish other competitive companies within the first six years from the same date.

6. Shall make available an industrial area measuring ten hectares at So. Sh. 0,17 per Sq. meter, with an option to acquire free of charge a further 100 hectares in the adjoining area. The Government is responsible for the construction of hard surface road or roads leading to the factory without any payment on the part of the Company.

7. Agrees that the company has the power to enroll and dismiss any employee, subject only to the provisions of the Somali Labour Code.

8. Agrees that the export of the Company's products is exempt from taxation and from customs duty.

9. Guarantees that the level of taxes (public taxes and income tax) imposed on the company as such, shall not in the aggregate be higher than 10% per annum for a ten year period from the date of production of the Company.

10. Subscriptions to the Company's capital and the properties representing investment capital are exempted from taxes.

1. The for depreciation shall be deemed to begin on 1st January, 1968, and shall run for 10 years in the case of all machinery, plant and equipment and 30 years in the case of all buildings.

The Somali Republic will give a written guarantee to Somaltex that they have fulfilled all their commitments under this agreement once Somaltex is formally incorporated.

On behalf the Somali Republic

(Sgd.) H. E. Abdullahi Issa Mohamud

On behalf of the Somaltex S. p. A.

- a) Sgd. Mohamed Jama
- b) Sgd. August Zwiesele
- c) Sgd. Haji Yusuf Egal
- d) Sgd. Gunther Welke.

Mogadiscio, 25th April, 1966.

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

29 Maggio 1966, n. 189.

Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Signori Salah Salim, Abdulabib Bin Naghib e Gassim Salim Abdulabib Bin Naghib.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 6 Gennaio 1957, presentata dal Sig. Mazzoni Giuseppe intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via Bur Gao;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 4 del 1° Aprile 1957, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 6° seduta del 18 Aprile 1966;

VISTO il foglio n. 853894 in data 9-12-1957, dell'Ufficio Tase sugli Affari dal quale si rileva che il Sig. Giuseppe Mazzoni ha pagato con bolletta n. 507 in data 9-12-1957 la somma di Sh. So. 4.060, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 5.075, è stata consegnata al Sig. Mazzoni Giuseppe, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 22 Febbraio 1958;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTA la scrittura privata di cessione diritti e ragioni in data 7 Dicembre 1957 Repertorio n. 6442, registrato a Mogadiscio il 10 Dicembre 1957 al n. 4965 Atti Privati Vol. 25, Esatti Sh. So. 233,35, con il quale il Sig. Giuseppe Mazzoni cede e trasferisce ai fratelli Signori Salah Salim Abdulabib Bin Naghib e Gassim Salim Abdulabib Naghib tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 5.075, sito in Mogadiscio — in Via Bur Gao;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio ai Signori Salah Salim Abulabib Bin Naghib e Gassim Salim Abdulabib Bin Naghib l'area di terreno demaniale di mq. 5.075, sito in Mogadiscio — in Via Bur Gao, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 18-5-1966 fra il Governo rappresentato dal Ministro dei LL. PP. e gli interessati Signori Salah Salim Abdulabib Bin Naghib e Gassim Salim Abdulabib Bin Naghib.

Mogadiscio, li 19 Maggio 1966 .

IL MINISTRO
Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 40.

Mogadiscio, li 26 Luglio 1966.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

20 Luglio 1966, n. 190.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Enrico Della Casa.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;
VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge
3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo.

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. A. n. 230 di Rep. in data 23 Agosto 1955, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 1 del 2 Gennaio 1956, con cui veniva dato al Sig. Enrico Della Casa in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1804.40, sito in Mogadiscio prolungamento di via Ghisleni — Via Scek Awes El Gadri;

VISTO il verbale di accertamento in data 10-7-1966, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 19 Novembre 1954, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO i nulla osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, prolungamento di via Ghisleni rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 17049 di prot. in data 30 Novembre 1964.

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Enrico Della Casa la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1804,40, sito in Mogadiscio — ex via prolungamento di via Ghisleni — Via Scek Awes El Gadri.

Mogadiscio, li 20 Luglio 1966.

Il Sottosegretario di Stato
Mohamed Ali Dorre

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 49.

Mogadiscio, li 15 Agosto 1966.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

4 Aprile 1966, n. 191.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Premoselli Romolo.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;
VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge
3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo,

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n.5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la 2° domanda in data 25 Maggio 1960, presentata dal
Sig. Panetti Felice con la quale viene richiesto in concessione a scopo
edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio
— invia Romolo Gessi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante
l'area di terreno richiesta in ampliamento e rimasto affisso a termini
di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 10 del 1° Ottobre 1961, senza
opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 2531 concernente la costruzione di un edificio
in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione
Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 282° seduta del
19-3-1962;

VISTO il progetto n. 16974 variante al progetto n. 2531 approvato
dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 344° seduta
del 3 Novembre 1964 e concernente la costruzione di un edificio ad
uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 6185 in data 6 Luglio 1962, dell'Ufficio
Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Panetti Felice ha pagato la
somma di So. 614,20, quale prezzo di cessione dell'area di terreno
richiesta in ampliamento a scopo edilizio;

CONSIDERATO che il l'area di terreno richiesto in ampliamento
di mq. 307,10, è stata consegnata al Sig. Panetti Felice, come si
rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 14
Luglio 1962;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria
che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 2-3-1966, dal quale
risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione
Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 3 Novembre 1964, è stata
realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nuda osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio,
in via Romolo Gessi — rilasciato dall'Amministrazione Municipale
di Mogadiscio con foglio n. 520 di prot. in data 15 Febbraio 1966;

VISTO la scrittura di cessione diritti e ragioni in data 26 Luglio 1964,
registrato a Mogadiscio il 5 Agosto 1964 al n. 2805 Atti Privati
Vol. 47, Esatti Sh. So. 5.534, con il quale il Sig. Panetti Fe-

lice cede e trasferisce al Sig. Premoselli Romolo tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 307,10, sito in Mogadiscio — in via Romolo Gessi;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Premoselli Romolo la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 307,10, sito in Mogadiscio — Via Romolo Gessi.

Mogadiscio, li 4 Aprile 1966.

Il Sottosegretario di Stato
Mohamed Ali Dorre

VISTO e Registrato - Reg.n. 1, foglio n. 51.

Mogadiscio, li 18 Agosto 1966.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

REGIONE DEL BASSO GIUBA
Distretto di Chisimaio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in 22-5-1965, la Signora Haula Farah Sugule ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni un appezzamento terreno della superficie di mq. 5000, sito in Chisimaio meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 21 Marzo 1966.

(557)

Il Commissario Distrettuale
Mahdi Abdi Ali

REGIONE DEL BASSO GIUBA
Distretto di Chisimaio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 22-5-1966, il Sig. Farah Sugule Samantar ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni un appezzamento di terreno della superficie di mq. 5000, sito in Chisimaio meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 21 Marzo 1966.

(558)

Il Commissario Distrettuale
Mahdi Abdi Ali

SOCIETA' WAMO COMMERCIAL INDUSTRIAL EXPORT IMPORT
SOCIETY — con sede a Chisimaio — W.C.I.E.I.S.

A V V I S O

Convocazione Assemblea Generale dei Soci per il 25 Dicembre 1966, per il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Elezioni Consiglio di Amministrazione;
- Riduzione del capitale sociale da Sh. So. 180.000 a Sh. So. 100.000.
- Chiusura del bilancio sociale non oltre il primo trimestre dell'anno 1967;
- Varie ed eventuali.

(559)

IL PRESIDENTE
Osman Mohamud Ibrahim

SOCIETA' SOPLAST - S. p. A.
Sede in Mogadiscio Strada Aerostazione Civile
Capitale Sociale Sh. So.100.000

A V V I S O

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORINARIA

Gli Azionisti della Società Soplasm consede in Mogadiscio, sono convocati per l'Assemblea Generale Straordinaria il giorno 29 Settembre alle ore 18, presso la sede della stessa per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Aumento del capitale;
- Retribuzione consiglio Amministrazione;
- Varie ed eventuali.

I Sigg. Azionisti debbono comprovare di aver depositato le azioni presso un Istituto di Credito della Somalia o presso le casse Sociali almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In caso di mancato raggiungimento del numero numero legale l'Assemblea è rinviata in seconda convocazione per il giorno 1° Ottobre alla stessa ora e stesso luogo.

Mogadiscio, li 31 Agosto 1966.

(560)

L'Amministratore Delegato
Giorgio Sardini

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

**AVVISO DI REGISTRAZIONE
DELLA SOCIETA' INDEPENDIX INTERNATIONAL INC.**

Con Decreto del Giudice Regionale del Benadir in data 30 Agosto 1966 la sede secondaria della Società Independix International, Inc. con sede in Mogadiscio, è stata registrata nel Registro delle Imprese Straniere in Somalia e gli Atti sono stati depositati e pubblicati presso la Cancelleria Civile e Commerciale del Tribunale Regionale del Benadir.

Rappresentante legale della Società in Somalia è il Signor Avv. Gianfranco Cenci presso il quale la Società ha eletto domicilio.

Mogadiscio, li 31 Agosto 1966.

(561)

Il Legale Rappresentante
Avv. Gianfranco Cenci